

1 774834

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
Della Provincia di Brindisi

-----ooOoo-----

Prot.n° 6630

Brindisi, li 30 GIU. 1930

Uff. Amm.vo

Al Sig. LOREDO RECCO

OGGETTO: Invio contratto
di locazione.-

Via N. Sarno - lotto 2° n. 1/D

CEGLIE MESSAPICO

Si ~~trasmette~~, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da Lei tenuto in fitto.-

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo PALMA)

[Signature]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

---=0=---

VERBALE di CONSEGNA

Il sottoscritto _____ dell'ap=
partamento sito in _____ Via _____
n. _____ piano _____, int. _____, nel prendere in possesso i lo=
cali assegnatigli dichiara di avere visitato l'alloggio e di aver
lo trovato in perfetto stato ed adattato all'uso convenuto.

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene assegnato in perfetto
stato di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a regola d'arte
e che i sottoelencati impianti ed accessori sono in buone condizio
ni di funzionamento.

Osservazioni :

F I R M A

+

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

Della Provincia di Brindisi

Prot. n° 6122
Uff. Amm.vo

Brindisi, li 4 GIU. 1960

OGGETTO: Assegnazione
alloggi in locazione sem-
plice - LECCE 640 -

Al Sig.

Luigi Rocco

Via

Ciciriello 26

Carlo Messaferri

Si comunica che dalla Commissione assegnazione alloggi per la Legge 640, Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà dello Stato, sito in Via N. Pavesi Lotto 2, Scala 100 Interno 1.

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 5.

La S.V., pertanto, dovrà presentarsi al funzionario di questo Istituto che il giorno 9 Giugno 1960 dalle ore 9 alle ore 12 sarà presso la I° Palazzina in Via D'Aprile.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, per l'ammontare di L. 14608, come appresso dovute:

- a) - mensilità di fitti e servizi dal 10 GIU. 1960 al 10 LUG. 1960
L. 510 vano x vani 5 L. 2550
b) - canone consumo acqua normale....." 500
c) - contributo nelle spese di illuminazione alle scale....." 150
d) - I.G.E. 3% su a)....." 44

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO L. 3244

- e) - deposito cauzionale (pari a tre mensilità di fitto)..... " 9831
f) - deposito spese contrattuali " 1500
TOTALE..... L. 14608

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'appartamento.

Non presentandosi, sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio.-

IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo Vallarino)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

Della Provincia di Brindisi

Prot. n° 6122
Uff. Amm.vo

Brindisi, li 4 GIU. 1960

OGGETTO: Assegnazione
alloggi in locazione sem-
plice - LECCE 640 -

Al Sig. Luigi Rocco
Via Cicciello 26
Quartiere Mottola

Si comunica che dalla Commissione assegnazione alloggi per la Legge 640, Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà dello Stato, sito in Via N. Pansu Lotto 2, Scala 1 Interno 81.

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 5.

La S.V., pertanto, dovrà presentarsi al funzionario di questo Istituto che il giorno 9 Giugno 1960 dalle ore 9 alle ore 12 sarà presso la I° Palazzina in Via D'Aprile.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, per l'ammontare di L. 14608, come appresso dovute:

- a) - mensilità di fitti e servizi dal 10 GIU. 1960 al 10 LUG. 1960
L. 510 vano x vani 5 L. 2550
b) - canone consumo acqua normale " 500
c) - contributo nelle spese di illuminazione alle scale " 150
d) - I.G.E. 3% su a) " 44

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO L. 3944

- e) - deposito cauzionale (pari a tre mensilità di fitto) " 9831
f) - deposito spese contrattuali " 1500
TOTALE L. 14608

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'appartamento.

Non presentandosi, sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio.-

IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo Vallarino)

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico(§ 47 ultimo capoverso, della Normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I¹ sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

e Brindisi - Via Casimiro, 9
dimoranti (2)

dichiara NO di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig.

LODEDO RACCO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Appartamento n. D/1 del 2°/640 lotto

Designazione delle cose locate :

di Case Popolari nel Comune di

CEGLIE MESSAPICO

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti : L. == mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 756 22680

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963

1. DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio registro Atti privati, ed esatto L. 28 AGO 1963

(*) Bollo a calendario

CARMINE MAGNAN

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1981, n. 1289)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa 4
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattarsi in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Off. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(147 ultime capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante e dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti e denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutto lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 75 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te. Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi e denunzianti e (3) ed il

Sig. LODEDO ROCCO

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 6

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. D/1 del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di Ceglie Messapico-640

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 2550 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esecuzione degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 32

A BRINDISI



I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 30 AGO 1962 19 al N. 3199

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario



IL DIRETTORE

IL DIRETTORE

(Dott. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

esenzione d.
14 della Legge n. 401

MODULARIO
F. - Tasse - 2

Normale 140 Boll. Uff. 1915

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunziati e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 13 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunziati.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati
Il sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo
VALLARINO nella sua qualità
di Presidente dell'I.A.C.P.
dimorant^e (2) a Brindisi-Casimiro 9
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il
SIG. LODEDO ROCCO
..... convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 10-8- 1961

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: appartamento n. 1/D del 2° Lotto
di Case Popolari nel Comune di Ceglie Mes/ L.640

Durata della locazione: dal 10-8-1961 al 10-8-1962

Corrispettivi pattuiti: £. 2.550 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A addì 19

IL DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE
Com.te Ubaldo Vallarino
Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 1724
vol. foglio registrati, ed esatte lire centesime

(*) Bollo a calendario.
IL CASSIERE
Laguarda

IL DIRETTORE
DIRETTORE REGGENTE
Dott. Davide Fasano

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.